

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO
DELL'ABITAZIONE

Sito 3OF01573CH Villa Caldari

TRA

Il **COMUNE DI ORTONA**, con sede in Ortona (CH), Via Cavour n.24, CAP 66026, codice fiscale 00149620692, rappresentato in questo contratto da _____ nato a _____, il _____, in qualità di _____ munito dei necessari poteri e domiciliato per la carica presso la citata sede municipale, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, in forza di deliberazione della G.C.n. _____ del _____, nella sua qualità di proprietario, di seguito denominata parte Locatrice o Locatrice;

E

la **VODAFONE ITALIA S.p.A.** (già Vodafone Omnitel B.V e Vodafone Omnitel N.V.), società del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico, con sede legale in Italia, Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO), Capitale Sociale i.v. Euro 2.305.099.887,30, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017, Partita I.V.A. n. 08539010010, rappresentata dal Dr. _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____, munito dei necessari poteri in forza _____ di seguito denominata parte

Conduttrice o Conduttrice;

di seguito "le Parti" quando indicate congiuntamente.

PREMESSO CHE

- a) una porzione di terreno di circa mq.35,00, sito nel Comune di Ortona (CH), in località Villa Caldari, Via Tratturello in zona campo sportivo, censito al C.T. di Chieti, Comune censuario di Ortona, al foglio n.65, particella 168, e' stata concessa in locazione dalla Locatrice a Vodafone Omnitel N.V. (ora Vodafone Italia S.p.A.) con contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo sottoscritto tra le Parti in data 11/03/2004, decorrente dal 01/04/2004, per la durata di anni 9 (nove), con esclusione di tacito rinnovo e scadenza al 31/03/2013, registrato a Roma 7, il 08/11/2006, al n.7289, serie terza;
- b) sulla porzione di immobile locata la Conduttrice ha realizzato e mantiene in esercizio un'infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà della Conduttrice o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito "l'impianto");
- c) successivamente alla scadenza contrattuale del 31/03/2013 la Conduttrice, in accordo con la Locatrice, ha corrisposto per il periodo dal 01/04/2013 fino al 31/03/2015 (due annualità) l'importo complessivo di € 20.897,38 a titolo di indennità di occupazione, corrispondente al precedente canone annuale aggiornato di € 10.448,69, pattuito nel contratto di cui al punto a);
- d) con lettera raccomandata a/r, datata 18/05/2015, la Conduttrice ha trasmesso alla Locatrice istanza ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs.n.259/2003, del D.Lgs. n.507/1993 e del D.Lgs. n.446/1997, lett. e), secondo comma, di applicazione della tassa o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con la fissazione della tariffa agevolata per le occupazioni di particolare interesse pubblico, chiedendo alla stessa Locatrice, a far data dalla prima scadenza utile, il rinnovo del contratto e di conformarsi alle predette norme e provvedendo al pagamento dell'importo minimo di € 516,46 annui, come disposto dalle citate normative, per il periodo dal 01/04/2015 al 31/03/2016;
- e) negli incontri intercorsi tra i rappresentanti della Conduttrice e della Locatrice, quest'ultima ha contestato la sopra descritta istanza della stessa Conduttrice e l'applicazione della predetta tariffa agevolata;
- f) le Parti, al fine di evitare un potenziale conflitto, intendono raggiungere un accordo con la stipula del presente atto per consolidare il rapporto in una prospettiva reciproca collaborazione, tenuto conto del contesto economico particolarmente difficile del mercato tecnologico;

g) le Parti, inoltre, intendono procedere alla novazione del rapporto di locazione con la stipula di un nuovo contratto sostitutivo del precedente, a decorrere dal 01/04/2016, e alla regolamentazione dei rapporti pregressi, in relazione alla scadenza contrattuale del 31/03/2013, di cui all'art.15 denominato "Estinzione dei rapporti pregressi" per il periodo dal 01/04/2013 al 31/03/2016.

Tutto ciò premesso, con il presente contratto tra la parte Locatrice e la parte Conduttrice, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 -PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse ed i documenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione (di seguito "il contratto").

Art.2 - OGGETTO

La parte Locatrice concede in locazione alla parte Conduttrice, che accetta, porzione di terreno di circa mq.35,00, ubicato nel Comune di Ortona (CH), in località Villa Caldari, Via Tratturello in zona campo sportivo, censito al C.T. di Chieti, Comune censuario di Ortona, al foglio n.65, particella 168, meglio identificata negli elaborati grafici contrassegnati con la lettera A, sottoscritti dalle Parti per esteso e che faranno fede tra le Parti medesime.

L'oggetto della locazione di cui al presente contratto, come sopra determinato, verrà di seguito indicato, per brevità, come "la porzione di immobile".

La Locatrice concede altresì in locazione alla Conduttrice gli spazi necessari per il passaggio cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quanto altro necessario al funzionamento dell'impianto, così come indicato in linea di massima negli elaborati grafici contrassegnati con la lettera A, e come sarà eventualmente meglio definito dalla Conduttrice alla Locatrice in fase di realizzazione/adequamento dell'impianto.

Tale eventuale diversa definizione degli spazi necessari per le componenti accessorie, che le Parti eventualmente formalizzeranno, sarà parte integrante del presente contratto.

La Locatrice dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della porzione di immobile da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

La Locatrice dichiara che la porzione di immobile locata risulta conforme all'utilizzo e alle finalità della Conduttrice.

La Conduttrice dichiara che gli impianti per comunicazioni elettroniche da installare/adequare nella porzione di immobile saranno realizzati/adequati in conformità a tutte le disposizioni di Legge.

La Locatrice dichiara, inoltre, di aver piena conoscenza e di accettare che la porzione di immobile verrà utilizzata dalla Conduttrice come meglio precisato nel successivo art 5.

Art.3 -DURATA,DECORRENZA E RECESSO

La locazione avrà durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal 01/04/2016 al 31/03/2025. Per la successione nel contratto si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 37 della legge n. 392/78.

E' escluso il tacito rinnovo del contratto: è in facoltà delle Parti, anticipatamente alla scadenza contrattuale, di rinnovare il rapporto di locazione per ulteriori sei anni mediante specifico accordo.

Nel corso della decorrenza del contratto, la Locatrice consente che la Conduttrice possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.4 - CANONE

A partire dalla data di decorrenza del presente contratto, il canone di locazione viene pattuito nella misura di € 6.800,00 (euroseimilaottocento/00) annui; tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto in 2 (due) rate semestrali ciascuna di € 3.400,00 (euro tremilaquattrocento/00) al 01/04 ed al 01/10 di ogni anno.

La Condittrice nel corso della locazione si obbliga a rinunciare ad ulteriori richieste alla Locatrice di applicazione della tariffa agevolata, ai sensi delle normative indicate al punto d) della premessa, ed a corrispondere alla stessa Locatrice l'importo di € 9.932,23 (euro novemilanovecentotrentadue/23), a titolo di indennità di occupazione, corrispondente al precedente canone arretrato, per il periodo dal 01/04/2015 al 31/03/2016, sostitutivo dall'applicazione della tariffa agevolata di € 516,46, entro 30 giorni dalla stipula del presente atto.

La Condittrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso quest'ultima, indipendentemente dalla loro causa e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria e' ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi.

Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri, ne' richiedere altri importi alla Condittrice che siano connessi e/o derivanti dal presente contratto, e attinenti alla porzione di immobile locata.

I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna (BPER), filiale di Ortona (CH), intestato alla Locatrice, corrispondente al codice IBAN seguente: IT66Q 0538777781000000549152.

Ove il canone sia pagato con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Locatrice avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.

In ogni caso il mancato pagamento di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi novanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Non e' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

Art.5 -USO DELLA PORZIONE DI IMMOBILE

La porzione di immobile è concessa in locazione per le motivazioni di cui al punto b) delle premesse e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area che costituisce l'obiettivo del "servizio radio".

Le Parti convengono pertanto, che il diritto della Condittrice di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica ed adeguamento dell'impianto, anche in co-ubicazione e condivisione con altri operatori, è per la stessa Condittrice motivo essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso.

La Locatrice pertanto autorizza sin d'ora la Condittrice ad effettuare nel corso della locazione entro i limiti della porzione di immobile locata e come definita sopra, qualsiasi innovazione, modifica od integrazione dell'impianto che la stessa ritenga opportuna, e comunque in conformità alla normativa vigente, previo il rilascio dell'eventuali necessarie autorizzazioni degli Enti preposti, ferma restando la sommaria conformità tipologica e dimensionale agli elaborati grafici di cui all'art.2 "Oggetto" del presente contratto.

La Condittrice, e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idonea allo scopo per la quale viene locata, ivi compresa la posa ed il mantenimento, in tutte le aree oggetto della locazione, o comunque di proprietà o disponibilità della locatrice, di tutti i cavi strettamente funzionali all'impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia di proprietà della Condittrice che di altre Società fornitrici delle utenze (ad esempio ENEL, ACEA, Telecom Italia, etc.), sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell'impianto di condizionamento. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell'impianto.

Sarà altresì a carico della Condittrice l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione e/o modifica dell'impianto.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Locatrice concede la facoltà ed autorizza la Condittrice e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a presentare istanze e domande alle

amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Conduttrice, che sosterrà tutte le eventuali spese relative.

La Locatrice non è responsabile per la custodia della porzione di immobile e dell'impianto e si dichiara sin d'ora edotto della circostanza che la Conduttrice apporrà sui luoghi apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall'alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera).

Resta tuttavia inteso che, nelle restanti parti di immobile che non siano comprese nella porzione di immobile oggetto della locazione e che eventualmente possano risultare interessate dalle indicazioni contenute nella segnaletica di sicurezza la Locatrice farà quanto in suo potere per collaborare con la conduttrice al fine di fare osservare ai terzi, il rispetto della segnaletica.

Al termine della occupazione della porzione di immobile, la Conduttrice provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, alla rimozione dell'impianto, degli accessori e di quant'altro installato o posizionato, salva la possibilità per le Parti di concordare che la Locatrice trattenga una parte dei beni presenti sui luoghi.

Art.6 -IMPEGNI DELLA CONDUTTRICE

La Conduttrice si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari edopportuni per non recare danno alla porzione di immobile.

La Conduttrice solleva la Locatrice da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'uso della porzione di immobile e dalla realizzazione ed utilizzo dell'impianto da parte della stessa.

A tali fini, la Conduttrice dichiara di aver già stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da rischiodativo e responsabilità civile generale verso i terzi.

Art.7 - CONSEGNA ED ACCESSO ALLA PORZIONE DIIMMOBILE

La Conduttrice già detiene il pieno e libero godimento della porzione di immobile nei limiti dell'uso convenuto in forza del contratto richiamato nelle premesse.

La Conduttrice e gli eventuali soggetti terzi da questa autorizzati avrà facoltà di accedere alla porzione di immobile ed a tutte le aree interessate dall'impianto, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato e/o autorizzato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell'impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile al Locatore e ai terzi.

La porzione di immobile sarà raggiungibile mediante l'accesso esistente al campo sportivo comunale di Caldari lato tribuna. Pertanto, la Conduttrice avrà la disponibilità di servirsi del cancello e della stradina laterale alla tribuna per accedere al sito, senza comunque che il transito possa pregiudicare in alcun modo l'utilizzo del campo sportivo. La Conduttrice, per motivi di sicurezza, non potrà servirsi della strada di accesso durante lo svolgimento delle gare ufficiali.

Art.8 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBLOCAZIONE DELLA PORZIONE DI IMMOBILE

La Locatrice, in caso di cessione a qualsiasi titolo della porzione di immobile, resta obbligato a trasferire il contratto di locazione al cessionario della porzione di immobile, facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

La Conduttrice avrà facoltà di cedere, anche parzialmente, il presente contratto o i diritti da esso nascenti, a titolo derivativo, a società controllanti e controllate nonché ad eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche che sia partner in iniziative di sinergie commerciali, facendo assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

La Locatrice autorizza sin d'ora la cessione del contratto, anche parziale, solo nel caso in cui la porzione di immobile locata venga utilizzata per finalità analoghe a quelle per le quali la Locatrice la ha concessa in locazione.

Il contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della Condittrice, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

La Locatrice autorizza la Condittrice a sublocare la porzione di immobile esclusivamente alla società Telecom Italia S.p.A. (di seguito denominata "Telecom") per consentire a quest'ultima di installare il proprio impianto sulla infrastruttura di rete della Condittrice, senza ulteriori canoni e/o oneri, a qualsiasi titolo, a carico della stessa Condittrice e di Telecom, Ad eccezione di Telecom, e' fatto divieto alla Condittrice di sublocare la porzione di immobile, anche parzialmente, a terzi, salvo espressa autorizzazione fornita per iscritto dalla Locatrice alle condizioni che saranno definite dalle Parti.

Art.9 -REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto di locazione sarà registrato a cura e spese della Condittrice.

Art.10 -MODIFICHE

Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

Art.11-DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, si applicheranno le disposizioni della Legge 27 luglio 1978 n. 392, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Art.12 -ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente contratto le parti eleggono domicilio:

La parte Locatrice in Via Cavour n.24 – 66026 Ortona (CH).

La parte Condittrice in Viale della Grande Muraglia n.75 – 00144 – Roma.

Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore.

Art.13 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali della locatrice saranno trattati dalla Condittrice solo per le seguenti finalità:

- a - esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;
- b - adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria.

In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la Condittrice potrà comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- società controllate, controllanti e collegate;
- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
- soggetti che svolgono per conto della locatrice compiti di natura tecnica ed organizzativa;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati
- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla conduttrice anche nell'interesse dei propri fornitori;

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dalla Condittrice.

I dati personali della Locatrice potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti della Condutrice i quali sono stati appositamente nominati responsabili o Incaricati del trattamento.

La locatrice autorizza espressamente la Condutrice al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo 12.

In caso di cessazione del presente contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.

Art.14 -RISERVATEZZA

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nell'istessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.

Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.

Ciascuna delle parti garantisce che l'accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitano di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.

Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da un terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1 in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di una Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2 per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3 nel caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1 e 2, la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.

Le parti s'impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.

Art.15 -ESTINZIONE DEI RAPPORTI PREGRESSI

Le Parti si danno reciprocamente atto dell'avvenuta cessazione del precedente contratto sottoscritto l'11/03/2004, a far data dalla scadenza contrattuale del 31/03/2013.

Con riferimento a quanto indicato nel secondo comma dell'art. 4 (Canone), la Condutrice si obbliga a corrispondere alla Locatrice, entro trenta giorni dalla stipula del presente contratto, la somma di € 9.932,23 (euro novemilanovecentotrentadue/23), a titolo di indennità di occupazione della porzione di immobile per il periodo dal 01/04/2015 fino al 31/03/2016. A fronte di tale pagamento, la Locatrice si ritiene soddisfatta e dichiara di non avere nulla a pretendere dalla Condutrice, per qualsiasi ragione o titolo, con riferimento alle obbligazioni nascenti dal suddetto contratto, indicato al punto a) delle premesse, sottoscritto l'11/03/2004 e alla successiva occupazione per il periodo dal 01/04/2013 al 31/03/2016.

Letto, approvato e sottoscritto

Ortona (CH), li' _____

La parte Locatrice _____

La parte Conduttrice _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile la Locatrice e la Conduttrice dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in particolare, le seguenti: art.3 (Durata, decorrenza e recesso),art.4 (Canone),art.5 (Uso della porzione di immobile), art.6 (Impegni della Conduttrice), art.7 (Consegna ed accesso alla porzione di immobile), art. 8 (Cessione del contratto e sublocazione della porzione di immobile), art.9 (Registrazione del contratto),art. 12(Elezione di domicilio), art. 13 (Trattamento dati personali), art. 14 (Riservatezza), art. 15 (Estinzione dei rapporti pregressi).

Letto, approvato e sottoscritto.

Ortona (CH), li' _____

La parte Locatrice _____

La parte Conduttrice _____